



Roma, 25/10/2018

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 201800009119/AG
Oggetto: Fatturazione elettronica tra privati
Circolare n.: 11183

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Fatturazione elettronica tra privati.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla L. 205/2017 (art. 1, comma 909 e ss.), vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio siano effettuate tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche tra privati sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 (all. 1), pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per le fatture elettroniche emesse, invece, verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it.

Come previsto dalle disposizioni normative (art.1 D.Lgs. 127 del 2015), le fatture elettroniche devono essere predisposte in un formato standard (XML) e devono essere trasmesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio (SdI)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

gestito dall’Agenzia delle entrate, similarmenre a quanto già avviene dal 2014 per le fatture emesse nei confronti della PA.

In particolare, le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le e-fatture, che viaggeranno in maniera sicura tramite lo SdI, potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app. In alternativa, previo accreditamento allo SdI, potranno essere inviate tramite un “*web service*” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali, viene previsto che il documento sia reso disponibile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, di modo che tale tipologia di acquirenti non sia tenuta a dotarsi dei mezzi informatici necessari a ricevere fatture elettroniche. In tal caso, il soggetto che emette la fattura consegna al privato consumatore una copia elettronica del documento ovvero una copia analogica dello stesso, ferma restando la possibilità del destinatario di rinunciarvi.

Si precisa che sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “*regime di vantaggio*” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “*regime forfettario*” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “*piccoli produttori agricoli*” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, nonché i soggetti che emettono scontrino o ricevuta fiscale.

Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di esonero dall’obbligo di fatturazione (sia elettronica che cartacea) di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. Ad esempio, nell’ambito del commercio al minuto, la fattura dovrà essere emessa soltanto su richiesta dell’acquirente avanzata non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Inoltre, in caso di emissione di una fattura con modalità diverse da quelle previste (formato elettronico strutturato), la fattura si considererà non emessa. Di conseguenza, l’emissione di una fattura in formato cartaceo (o in altro formato diverso da quello utilizzabile sul Sistema di Interscambio) in luogo della fattura elettronica comporta l’applicazione del regime sanzionatorio previsto per le ipotesi di omessa fatturazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997.

Si rammenta che, a seguito della L. n. 96/2018, di conversione con modificazioni del D.L. n. 87/2018, slitta al 1° gennaio 2019 anche l’obbligo di

emettere fatturazioni elettroniche per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, mentre resta fissato al 1° luglio u.s. il termine di entrata in vigore della norma secondo cui per detrarre l'IVA e dedurre i costi dei carburanti occorre pagare con mezzi tracciabili (art. 1, commi 922 e 923, della legge n. 205/2017), nonché l'obbligo per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

In particolare, con riferimento agli appalti, l'Agenzia delle entrate, nelle circolari n. 8/E del 30 aprile u.s. e 13/E del 2 luglio u.s., ha chiarito che la novella troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Per trovare velocemente tutte le informazioni utili sulla fatturazione elettronica, si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato all'interno della [sezione tematica](#) "*Fatture elettroniche e corrispettivi*" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la [nuova guida - pdf](#) (all. 2), che spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture, la raccolta di tutti gli atti normativi, delle regole tecniche e dei documenti di prassi emanati, la guida all'accesso e all'utilizzo dei servizi gratuiti messi a disposizione e il link diretto a due video-tutorial, disponibili sul canale [Youtube](#) dell'Agenzia, sulle novità della fatturazione elettronica e sul QR-Code. In particolare, il secondo video spiega i vantaggi del codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per consentirgli di acquisire in automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura.

Si fa presente, infine, che nell'audizione dell'Agenzia delle Entrate tenutasi il 3 ottobre u.s., presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, è stato specificato che, con riferimento alla procedura web e alla App, sono allo studio e in corso di realizzazione ulteriori interventi nell'ottica di fornire un efficace supporto alla compilazione della fattura: "*l'obiettivo è quello di proporre agli operatori una fattura, già parzialmente precompilata, con i dati di cui l'Agenzia dispone mediante il sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria*".

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)